

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 agosto 2006

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra</u>	Pag. 3
<i>Publicato nel n. L 161 del 14 giugno 2006</i>	
Regolamento n. 843/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 14
Regolamento n. 844/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento n. 820/2006	» 16
Regolamento n. 845/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 28 ^a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1138/2005	» 18
<u>Regolamento n. 846/2006 della Commissione, del 7 giugno 2006, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera portoghese</u>	» 19
<u>Regolamento n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci</u>	» 21
Regolamento n. 848/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento n. 1058/2005	» 23
Regolamento n. 849/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1059/2005	» 24

Publicati nel n. L 156 del 9 giugno 2006

Regolamento n. 850/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.....	Pag.	25
<u>Regolamento n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento n. 1108/70 del Consiglio (Versione codificata).....</u>	»	27
<u>Regolamento n. 852/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, recante modifica del regolamento n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione</u>	»	33
Regolamento n. 853/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	»	35
Regolamento n. 854/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, recante modifica del regolamento n. 796/2006 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006	»	36
Regolamento n. 855/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)	»	37

Publicati nel n. L 158 del 10 giugno 2006

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas</u>	Pag.	38
---	------	----

Publicata nel n. L 152 del 7 giugno 2006

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2006

su taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95 per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 14 marzo 2006,

considerando quanto segue:

- (1) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽³⁾ individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas ad effetto serra del 70 % circa rispetto al 1990.
- (2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con la decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁴⁾, è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un

livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

- (3) La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽⁵⁾, stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8 % rispetto ai livelli del 1990.

- (4) Molti gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal presente regolamento sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale.

- (5) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁶⁾, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽⁷⁾, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽⁸⁾, e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽⁹⁾.

- (6) L'obiettivo principale del presente regolamento è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la

⁽¹⁾ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 62.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 600), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 (GU C 183 E del 26.7.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2006 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.

⁽³⁾ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 69).

⁽⁹⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

protezione dell'ambiente; la base giuridica dovrebbe quindi essere l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

- (7) È tuttavia opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario sulla base dell'articolo 95 del trattato per armonizzare le prescrizioni relative all'uso di gas fluorurati ad effetto serra e all'immissione in commercio e all'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate appropriate, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero. Occorre inoltre tenere presenti sia le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria sia il fatto che lo sviluppo di soluzioni alternative è ancora in corso.
- (8) L'applicazione e il controllo del rispetto del presente regolamento dovrebbero stimolare l'innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo continuo di tecnologie alternative e la transizione a tecnologie già esistenti più favorevoli all'ambiente.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero agevolare la spedizione transfrontaliera di gas fluorurati ad effetto serra recuperati a fini di rigenerazione o distruzione all'interno della Comunità conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti⁽¹⁾.
- (10) L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, di cui all'allegato II, è pregiudizievole per gli obiettivi e gli impegni della Comunità e degli Stati membri in materia di cambiamenti climatici ed è quindi necessario limitare l'immissione sul mercato di detti prodotti e apparecchiature per quanto concerne la Comunità. Altrettanto pregiudizievole potrebbe essere altre applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra e pertanto dovrebbe essere riesaminata la necessità di un'estensione dell'allegato II tenendo conto dei benefici ambientali, della fattibilità tecnica e del rapporto costo/efficacia.
- (11) Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri e gli Stati membri hanno adottato azioni specifiche per conseguire detti obiettivi. A norma dell'articolo 95 del trattato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere le misure nazionali adottate per conseguire detti obiettivi nazionali per un periodo limitato.
- (12) Per contribuire all'adempimento degli impegni della Comunità e degli Stati membri assunti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio⁽²⁾, e il presente regolamento, ambedue volti a

prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, dovrebbero essere adottati e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* simultaneamente.

- (13) Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- (14) Gli Stati membri devono emanare sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè il contenimento di determinati gas fluorurati ad effetto serra e la comunicazione dei relativi dati nonché la limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra per proteggere l'ambiente e salvaguardare il mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Obiettivo del presente regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all'articolo 8 e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9 e all'allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento.

Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾;
 - 2) «idrofluorocarburo», un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
 - 3) «perfluorocarburo», un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
 - 4) «potenziale di riscaldamento globale», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO₂. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici («Valori 2001 IPCC GWP») ⁽²⁾;
 - 5) «preparato», ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore
- a 150. Il potenziale di riscaldamento globale ⁽³⁾ del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato I;
 - 6) «operatore», una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore;
 - 7) «immissione in commercio», la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, e comprende l'importazione nel territorio doganale della Comunità;
 - 8) «uso», l'impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento;
 - 9) «pompa di calore», un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore;
 - 10) «sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di perdita;
 - 11) «sistema ermeticamente sigillato», un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;
 - 12) «contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra;
 - 13) «contenitore non ricaricabile», un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
 - 14) «recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori;
 - 15) «riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;
 - 16) «rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento;

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).

⁽²⁾ Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamenti climatici 2001. Una relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (<http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm>).

⁽³⁾ Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati ad effetto serra nei preparati si applicano i valori pubblicati nella prima relazione di valutazione IPCC; cfr. J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraim (ed.), *Climate change, The IPCC Scientific Assessment*, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

- 17) «distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra;
- 18) «applicazione o apparecchiatura fissa», un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;
- 19) «aerosol a fini ludico-decorativi», aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati nell'allegato della direttiva 94/48/CE⁽¹⁾.

Articolo 3

Contenimento

1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:
- prevenire perdite di tali gas; e
 - riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:
- le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;
 - le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
 - le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per «controllate per individuare perdite» si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle

(1) Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).

perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

7. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Recupero

1. Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione:

- circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
- apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;

- c) impianti di protezione antincendio ed estintori; e
- d) commutatori ad alta tensione.

2. Quando un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita, la persona che lo ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residui in esso contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

3. I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili, tranne se usate per le operazioni militari, per quanto ciò sia tecnicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati, sono recuperati da personale adeguatamente qualificato, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

4. Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione.

Articolo 5

Formazione e certificazione

1. Entro il 4 luglio 2007, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, sono stabiliti i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.

2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

3. L'operatore dell'applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.

4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il

loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazione

1. Entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno civile precedente.

- a) Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all'anno comunica:

- la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori, solventi e protezione antincendio) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza,

- le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha immesso in commercio nella Comunità,

- le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto.

- b) Ogni importatore che importa più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:

- la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha importato o immesso in commercio nella Comunità, distinguendo le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori) nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza,

- le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra usato che ha importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.

- c) Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:

- le quantità di gas fluorurati ad effetto serra che ha esportato dalla Comunità,

- le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha esportato per essere riciclati, rigenerati o distrutti.
2. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
 3. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.
 4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle emissioni.

Articolo 7

Etichettatura

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE⁽¹⁾ e della direttiva 1999/45/CE⁽²⁾ relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria. Tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e le relative quantità, e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali.

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra, compreso il loro potenziale di riscaldamento globale, sono incluse nei manuali di istruzioni forniti per tali prodotti e apparecchiature.

2. Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:
 - a) prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;
 - b) prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi;
 - c) commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo; e
 - d) tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.

⁽¹⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/8/CE della Commissione (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).

3. La forma dell'etichetta da utilizzarsi è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Requisiti di etichettatura ulteriori rispetto a quelli individuati al paragrafo 1, se del caso, possono essere adottati secondo la stessa procedura. Prima di presentare una proposta al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione valuta l'opportunità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell'ambiente, incluso il potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto dei regimi di etichettatura esistenti già applicabili ai prodotti e alle apparecchiature di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Controllo dell'uso

1. Dal 1° gennaio 2008 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno.
2. L'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dal 4 luglio 2007.

Articolo 9

Immissione in commercio

1. L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II, è vietata secondo le modalità indicate nel medesimo allegato.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti e alle apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.
3. a) Qualora uno Stato membro, entro il 31 dicembre 2005, abbia adottato disposizioni nazionali che siano più rigorose rispetto a quelle individuate nel presente articolo, e che ricadano nel campo di applicazione del presente regolamento, relative all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento si basa, su gas fluorurati ad effetto serra, lo Stato membro in questione può, fatta salva la lettera b) del presente articolo, mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012.
 - b) Lo Stato membro in questione notifica le disposizioni nazionali alla Commissione, corredandole di una giustificazione a sostegno delle scelte adottate, entro il 4 luglio

2007. Tali disposizioni devono essere compatibili con il trattato. La Commissione fornisce al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, le informazioni pertinenti su dette disposizioni.

Articolo 10

Riesame

1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento dell'aria, eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007 al più tardi. Se del caso, accompagna tale relazione con proposte legislative entro il 31 dicembre 2008 nell'intento di applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 agli impianti di condizionamento dell'aria diversi da quelli di cui sono muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto.

2. Entro il 4 luglio 2011 la Commissione pubblica una relazione basata sull'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione del presente regolamento. In particolare, la relazione:

- a) esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;
- b) valuta, alla luce delle future relazioni di valutazione dell'IPCC, se occorra aggiungere all'allegato I altri gas fluorurati ad effetto serra;
- c) valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
- d) esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra provenienti da prodotti e apparecchiature, in particolare per quanto riguarda la schiuma, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed apparecchiature;
- e) valuta l'efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all'articolo 3 e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni;
- f) valuta, proponendone un'eventuale modifica, le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in particolare il limite di una tonnellata annua e la necessità che le autorità competenti comunichino periodicamente alla Commissione le emissioni previste sulla base di campioni rappresentativi per migliorare l'applicazione pratica di dette disposizioni in materia di comunicazione;

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

g) esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra;

h) fornisce una panoramica generale che abbraccia lo sviluppo, sia in seno alla Comunità che a livello internazionale, della tecnologia, in particolare per quanto riguarda le schiume, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;

i) valuta se la sostituzione dell'es fluoruro di zolfo nella colata in sabbia, nella colata in forma permanente e nella pressofusione sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi e, se del caso, propone una revisione dell'articolo 8, paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2009; riesamina la deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 1, alla luce dell'ulteriore valutazione delle alternative disponibili al 1° gennaio 2010;

j) valuta se l'inclusione di ulteriori prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati nell'allegato II sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi, tenendo conto dell'efficienza sul piano energetico, e, se del caso, presenta proposte di modifica dell'allegato II al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed apparecchiature;

k) valuta se le disposizioni comunitarie riguardanti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati debbano essere modificate; qualsivoglia modifica dovrebbe tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale;

l) valuta la necessità di ulteriori interventi da parte della Comunità e dei suoi Stati membri alla luce degli impegni internazionali esistenti e futuri relativi alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

3. Se del caso, la Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Ferma restando la legislazione comunitaria pertinente, in particolare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²⁾, gli Stati membri possono promuovere l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che utilizzano alternative ai gas ad elevato potenziale di riscaldamento globale e che siano efficienti, innovativi e che riducano ulteriormente l'impatto climatico.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

Articolo 12**Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13**Sanzioni**

1. Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

2. Gli Stati membri notificano le norme sulle sanzioni alla Commissione entro il 4 luglio 2008 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.

Articolo 14

Fermo restando l'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri mantengono o introducono misure protettive più rigorose in conformità delle procedure individuate nell'articolo 95 del trattato in relazione agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, o nell'articolo 176 del trattato in relazione ad altri articoli del presente regolamento.

Articolo 15**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2007, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'allegato II che si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER

ALLEGATO I

PARTE 1

Gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, punto 1

Gas fluorurato ad effetto serra	Formula chimica	Potenziale di riscaldamento globale (GWP)
Esafluoruro di zolfo	SF ₆	22 200
<i>Idrofluorocarburi (HFC):</i>		
HFC-23	CHF ₃	12 000
HFC-32	CH ₂ F ₂	550
HFC-41	CH ₃ F	97
HFC-43-10mee	C ₅ H ₂ F ₁₀	1 500
HFC-125	C ₂ HF ₅	3 400
HFC-134	C ₂ H ₂ F ₄	1 100
HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	1 300
HFC-152a	C ₂ H ₄ F ₂	120
HFC-143	C ₂ H ₃ F ₃	330
HFC-143a	C ₂ H ₃ F ₃	4 300
HFC-227ea	C ₃ HF ₇	3 500
HFC-236cb	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1 300
HFC-236ea	CHF ₂ CHFCF ₃	1 200
HFC-236fa	C ₃ H ₂ F ₆	9 400
HFC-245ca	C ₃ H ₃ F ₅	640
HFC-245fa	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	950
HFC-365mfc	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	890
<i>Perfluorocarburi (PFC):</i>		
Perfluorometano	CF ₄	5 700
Perfluoroetano	C ₂ F ₆	11 900
Perfluoropropano	C ₃ F ₈	8 600
Perfluorobutano	C ₄ F ₁₀	8 600
Perfluoropentano	C ₅ F ₁₂	8 900
Perfluoroesano	C ₆ F ₁₄	9 000
Perfluorociclobutano	c-C ₄ F ₈	10 000

PARTE 2

Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato

Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP.

$$\Sigma (\text{sostanza X \%} \times \text{GWP}) + (\text{sostanza Y \%} \times \text{GWP}) + \dots (\text{sostanza N \%} \times \text{GWP})$$

laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari al +/- 1 %.

Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente nel 23 % di HFC-32, 25 % di HFC-125 e 52 % di HFC-134^a, si avrebbe:

$$\Sigma (23 \% \times 550) + (25 \% \times 3\,400) + (52 \% \times 1\,300)$$

→ GWP complessivo = 1 652,5.

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Divieti di immissione in commercio a norma dell'articolo 9

Gas fluorurati ad effetto serra	Prodotti e apparecchiature	Data del divieto
Gas fluorurati ad effetto serra	Contenitori non ricaricabili	4 luglio 2007
Idrofluorocarburi e perfluorocarburi	Sistemi non confinati ad evaporazione diretta contenenti refrigeranti	4 luglio 2007
Perfluorocarburi	Sistemi di protezione antincendio ed estintori	4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra	Finestre ad uso domestico	4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra	Altre finestre	4 luglio 2008
Gas fluorurati ad effetto serra	Calzature	4 luglio 2006
Gas fluorurati ad effetto serra	Pneumatici	4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra	Schiume monocomponenti, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali	4 luglio 2008
Idrofluorocarburi	Aerosol a fini ludico-decorativi	4 luglio 2009

REGOLAMENTO (CE) N. 843/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	72,3
	204	27,1
	999	49,7
0707 00 05	052	73,7
	068	59,2
	999	66,5
0709 90 70	052	87,6
	999	87,6
0805 50 10	388	57,7
	508	56,7
	528	57,6
	999	57,3
0808 10 80	388	83,6
	400	110,2
	404	108,9
	508	81,1
	512	79,9
	524	48,7
	528	112,6
	720	78,2
	804	101,5
	999	89,4
0809 10 00	052	205,2
	999	205,2
0809 20 95	052	304,2
	068	95,0
	999	199,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 844/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 820/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 820/2006 della Commissione ⁽²⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.

- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 820/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 820/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 148 del 2.6.2006, pag. 34.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 9 GIUGNO 2006 ^(*)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	24,40 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	24,06 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	24,40 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	24,06 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2652
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	26,52
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	26,16
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	26,16
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2652

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(*) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 845/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 28ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della

restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 28ª gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 31,159 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 846/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2006

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Jørgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).

ALLEGATO

Stato membro	Portogallo
Stock	COD/1N2AB.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	I, II (acque norvegesi)
Date	18 maggio 2006

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

REGOLAMENTO (CE) N. 847/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, approvato dal Consiglio con la decisione 2006/324/CE, prevede l'istituzione di due nuovi contingenti tariffari annui per determinate preparazioni e conserve di pesci.
- (2) L'accordo prevede inoltre di accordare un determinato volume di ciascun contingente tariffario al Regno di Thailandia mentre la parte restante di ciascun contingente tariffario deve essere aperta alle importazioni da tutti i paesi.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, ha codificato le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari che devono essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana.
- (4) Il regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di

Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica ed integra l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, stabilisce che i nuovi contingenti tariffari entrano in vigore quattro settimane dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Pertanto il presente regolamento di attuazione della Commissione deve essere applicabile a partire dalla stessa data.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere *Euthynnus*, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 70.
2. Un contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* e pesci delle specie *Orcynopsis unicolor*, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.

Articolo 2

Ai contingenti tariffari di cui all'articolo 1 si applicano i seguenti criteri:

- 1) del contingente tariffario di 2 558 tonnellate previsto all'articolo 1, paragrafo 1, 1 816 tonnellate si riferiscono nell'ambito del numero d'ordine 09.0704 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 742 tonnellate, si riferisce nell'ambito del numero d'ordine 09.0705 alle importazioni originarie di tutti i paesi;
- 2) del contingente tariffario di 2 275 tonnellate previsto all'articolo 1, paragrafo 2, 1 410 tonnellate si riferiscono nell'ambito del numero d'ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 865 tonnellate, si riferisce nell'ambito del numero d'ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi.

⁽¹⁾ GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 120 del 5.5.2006, pag. 1.

Articolo 3

1. L'origine è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. L'ammissione al beneficio della quota dei contingenti tariffari attribuita alla Thailandia è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine che soddisfi le condizioni previste all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

REGOLAMENTO (CE) N. 848/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commis-

sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 giugno 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 849/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2006

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 giugno 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2006 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	63,9
	204	27,4
	999	45,7
0707 00 05	052	65,4
	068	53,2
	999	59,3
0709 90 70	052	86,8
	999	86,8
0805 50 10	052	51,3
	388	65,9
	508	66,9
	528	54,4
	999	59,6
0808 10 80	388	84,1
	400	110,8
	404	108,9
	508	73,5
	512	83,0
	524	48,7
	528	129,2
	720	85,9
	804	110,2
	999	92,7
0809 10 00	052	234,1
	999	234,1
0809 20 95	052	295,4
	068	95,0
	999	195,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 851/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2006

che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970⁽²⁾, è stato modificato più volte in maniera sostanziale⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) La Commissione provvede a coordinare i lavori richiesti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. In particolare, essa deve fissare il contenuto delle diverse voci degli schemi contabili di cui all'allegato I di detto regolamento. È opportuno che le disposizioni corrispondenti siano emanate per garantire un'applicazione omogenea degli schemi contabili nei vari Stati membri e per il complesso dei modi di trasporto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.

- (3) Il metodo da seguire deve comportare sia la delimitazione della nozione d'infrastruttura, precisando per ciascun modo di trasporto gli impianti, le opere e le attrezzature comprese in tale nozione, sia la definizione della natura delle spese da registrare nelle diverse voci degli schemi per la contabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 è fissato in conformità degli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2598/70 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 49).

⁽³⁾ Cfr. allegato III.

ALLEGATO I

Delimitazione della nozione di infrastruttura di trasporto

Per infrastruttura di trasporto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1108/70 si deve intendere il complesso delle vie e degli impianti fissi dei tre modi di trasporto nella misura in cui gli stessi sono necessari per la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

A. FERROVIA

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati.

- Terreni.
- Corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate, ecc.,
banchine per viaggiatori e per merci,
stratelli e piste,
muri di cinta, siepi vive, palizzate,
bande protettive contro il fuoco,
impianti per il riscaldamento degli scambi,
schermi paraneve.
- Opere di costruzione:
ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori,
muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.
- Passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.
- Sovrastruttura, in particolare:
rotaie, rotaie scanalate e controrotaie,
traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia,
scambi,
piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione).
- Sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali.
- Impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni,
edifici destinati ai suddetti impianti,
freni di binario.
- Impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.
- Impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti.
- Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture, compresa la parte relativa agli impianti per la riscossione delle spese di trasporto.

B. STRADA

L'infrastruttura stradale si compone dei seguenti elementi.

- Terreni.
- Sovrastruttura stradale:
 - trincee, lavori di riporto, dispositivi di drenaggio, ecc.,
 - opere di sostegno e di consolidamento.
- Sovrastrutture stradali ed opere accessorie:
 - strati costituenti la sovrastruttura stradale, compresi gli strati di protezione, banchine, terrapieni separatori delle corsie, opere per lo scolo delle acque, zone di sosta di emergenza (malore, avaria, incidenti), piazzuole di sosta e parcheggi in zona extraurbana (corsie di accesso e di sosta, segnalamento), parcheggi situati negli agglomerati urbani sulla sede stradale del demanio pubblico, piantagioni di ogni tipo, impianti di sicurezza, ecc.
- Opere d'arte:
 - ponti, ponticelli, sovrappassaggi, gallerie, gallerie contro le pietre e la neve, schermi paraneve, ecc.
- Passaggi a livello.
- Impianti di segnalazione e telecomunicazione.
- Impianti d'illuminazione.
- Cabine per la riscossione dei pedaggi, parchimetri.
- Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture.

C. VIE NAVIGABILI

L'infrastruttura delle vie navigabili si compone dei seguenti elementi.

- Terreni.
- Cunetta navigabile (lavori di sterro, bacini e stagnamento dei canali, soglie di fondo, pennelli, sponde, vie di servizio e vie alzaie), difese delle rive, ponti-canale, sifoni ed acquedotti, gallerie per canali, porti destinati esclusivamente per servire da rifugio ai natanti.
- Opere di chiusura e di guardia, opere destinate all'evacuazione, per gravità, dell'acqua di uno sbarramento, bacini e serbatoi aventi la funzione di immagazzinare l'acqua destinata all'alimentazione ed alla regolarizzazione del livello idrico, impianti di regolazione delle acque, idrometri, limnografi e dispositivi d'allarme.
- Argini (opere costruite trasversalmente all'alveo di un fiume che assicurano una profondità sufficiente per la navigazione e riducono la velocità delle correnti mediante canali fugatori), impianti annessi (scale di pesce, imbocchi di soccorso).
- Chiuse di navigazione, ascensori e piani inclinati, compresi i bacini d'attesa e di recupero.
- Dispositivi di ormeggio e di direzione (boe d'ormeggio, duchi d'alba, bitte di ormeggio, bitte accoppiate, listelli ed parabordi, palizzate).
- Ponti mobili.
- Impianti di segnalazione e sistemi di gavittelli, impianti di sicurezza, di telecomunicazione e di illuminazione.
- Impianti di regolazione della circolazione.
- Cabine di riscossione dei pedaggi.
- Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture.

ALLEGATO II

Definizione delle spese da registrare nelle varie voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70

A. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato significano che le spese da registrare nella contabilità sono le spese effettuate direttamente per pagare i lavori, le prestazioni e le forniture relative alla costruzione, al funzionamento e alla gestione delle infrastrutture. Tali disposizioni escludono pertanto la registrazione, in detta contabilità delle dotazioni annue a fondi d'accantonamento, di rinnovo, di assicurazione o di riserva costituiti per far fronte a spese successive.
2. Per una determinata infrastruttura, le spese da imputare alle diverse voci degli schemi contabili sono le spese complessive effettuate a titolo di detta infrastruttura, indipendentemente dal modo in cui tali spese sono finanziate.

Tuttavia, qualora per uno stesso impianto talune spese siano sostenute, direttamente o indirettamente, da due o più aziende esercenti infrastrutture, le spese da includere nella contabilità di ciascuna di esse sono le spese nette che restano a suo carico. Anche nei casi in cui le pubbliche autorità accordino compensazioni alle aziende esercenti talune infrastrutture, l'importo delle medesime deve essere dedotto dalle spese effettuate da dette aziende esercenti. Per le ferrovie, le somme detratte devono essere indicate separatamente. Esse possono riguardare in particolare le compensazioni ricevute per:

- oneri d'infrastruttura [articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio ⁽¹⁾];
 - oneri per pensioni [articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (categoria III), del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio ⁽²⁾].
3. Il valore degli impianti o dei materiali posti fuori servizio, siano essi venduti o riutilizzati, va dedotto dalle spese relative alle corrispondenti voci degli schemi contabili, ferme restando, per quanto riguarda le ferrovie, le disposizioni particolari, eventualmente previste al riguardo nei contratti conclusi tra le aziende ferroviarie e i pubblici poteri.
 4. Le spese relative all'acquisto, alla manutenzione ed al funzionamento del materiale speciale e dell'attrezzatura destinati al servizio delle infrastrutture, nonché le spese relative ai trasporti in servizio per le esigenze del servizio stesso, saranno imputate alle corrispondenti voci degli schemi contabili o, in mancanza, alla voce «Spese generali».
 5. In linea di principio, le spese delle officine e dei depositi devono essere incluse nei prezzi di fatturazione dei pezzi e dei materiali forniti al servizio dell'infrastruttura. Qualora non sia possibile tale imputazione diretta, le spese di cui sopra devono essere imputate alla voce «Spese generali».

B. DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DELLE DIVERSE VOCI

1. Voci comuni ai tre modi di trasporto

- *Spese d'investimento* (voci A 1, B 1, C 1)

Le spese d'investimento includono il complesso delle spese (di personale, di materiale e di prestazioni di terzi), relative alla nuova costruzione, all'ampliamento, alla ricostruzione ed al rinnovo di impianti delle infrastrutture, comprese le spese accessorie e le spese di studio connesse con detti lavori. Tuttavia, tale definizione non impedisce che, in applicazione di disposizioni nazionali, determinate spese d'investimento di scarsa importanza siano imputate alla voce «Spese correnti».

- *Spese correnti* (voci A 2, B 2, C 2)

Le spese correnti comprendono il complesso delle spese (di personale, di materiali e di prestazioni di terzi) relative alla manutenzione ed alla gestione delle infrastrutture.

⁽¹⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

— *Spese generali* (voci A 3, B 4, C 4)

Le spese generali comprendono il complesso delle spese dei servizi di amministrazione, di controllo e di ispezione, incaricati, in particolare, della messa a disposizione e della gestione delle infrastrutture, nonché la quota, imputabile alle infrastrutture, delle spese dei servizi amministrativi generali direttamente interessati. Esse comprendono inoltre tutte le altre spese che non siano state imputate direttamente alle altre voci degli schemi contabili.

Più in particolare, si tratta delle spese seguenti:

- retribuzioni del personale e spese di funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici centrali, regionali e locali, spese per i servizi di controllo e di collaudo dei lavori;
- oneri di pensione per il personale di ruolo e altri oneri a carico dell'azienda (assegni familiari, contributi aziendali alla cassa malattia, premi di assicurazione infortuni, contributi alla cassa pensioni per il personale non di ruolo, ecc.);
- spese per alloggi di servizio, messi a disposizione del personale addetto al servizio delle infrastrutture, previa deduzione degli affitti eventualmente riscossi;
- spese relative agli edifici destinati ai servizi della linea (in particolare ricoveri, depositi per utensili) nella misura in cui esse non siano state imputate direttamente ad altre voci degli schemi contabili.

2. Voci proprie alla strada

— *Spese di manutenzione degli strati costituenti la sovrastruttura stradale* (voce B 20)

Tali spese sono essenzialmente le spese relative ai lavori che interessano la resistenza meccanica della sovrastruttura stradale ai carichi ad essa applicati. Esse comprendono le spese relative al rifacimento di strati superficiali per le carreggiate flessibili e alla manutenzione delle lastre per le carreggiate rigide.

— *Polizia stradale* (voce B 3)

Le spese di polizia stradale includono il complesso delle spese dei servizi di polizia imputabili all'attività che detti servizi svolgono nell'interesse del controllo e dello scorrimento del traffico, comprese le spese per gli edifici, i veicoli e le attrezzature adibite in particolare a tali servizi.

3. Voce propria alle vie navigabili

— *Polizia della navigazione* (voce C 3)

Le spese di polizia della navigazione includono l'insieme delle spese concernenti il servizio di polizia della navigazione, comprese le spese per gli edifici, gli imbarcati ed i natanti adibiti in particolare a detto servizio.

—

ALLEGATO III

Regolamento abrogato e sue modifiche successive

Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione	(GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione	(GU L 246 dell'8.9.1978, pag. 7)
Regolamento (CE) n. 906/2004 della Commissione	(GU L 163 del 30.4.2004, pag. 49)

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2598/70	Presente regolamento
Articolo unico	Articolo 1
—	Articolo 2
—	Articolo 3
Allegati I e II	Allegati I e II
—	Allegato III
—	Allegato IV

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

trattate nell'ambito del regime istituito dal suddetto regolamento e più specificamente nell'ambito del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione⁽⁵⁾ per introdurre le necessarie misure transitorie atte a garantire il passaggio armonioso dal regime in vigore per il 2005 alle misure previste dal regolamento (CE) n. 247/2006.

considerando quanto segue:

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

- (1) Il regolamento (CE) n. 247/2006 sostituisce il regime a favore delle regioni ultraperiferiche attualmente previsto dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001⁽²⁾, (CE) n. 1453/2001⁽³⁾ e (CE) n. 1454/2001⁽⁴⁾ ed abroga i suddetti regolamenti. A norma dell'articolo 33, esso si applica per ciascuno Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui la Commissione notifica l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 793/2006 è inserito il seguente articolo 52 bis:

- (2) Dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 247/2006 si deduce che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006. Occorre pertanto chiarire che le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 si applicheranno solo fino a tale data.

«Articolo 52 bis

Misure transitorie

- (3) In tale contesto, occorre prevedere che le domande presentate nell'ambito delle misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e ancora pendenti alla data della notifica del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, siano

1. Le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e la cui la validità va oltre il 31 dicembre 2005 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'ambito delle misure adottate per attuare, relativamente al 2006, i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, ancora pendenti alla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o presentate dopo tale data.»

⁽¹⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'11.10.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2006

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a

condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di luglio 2006 possono essere presentate domande di titoli per 958,333 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 854/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2006 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione, del 29 maggio 2006, recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo di intervento e apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 796/2006 ha aperto gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro hanno raggiunto un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto Stato membro gli acquisti all'intervento siano sospesi e

che il medesimo Stato membro sia tolto dall'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 796/2006.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 10 giugno al 31 agosto 2006 negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia, Svezia, e Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 855/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 557/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 9 giugno 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 557/2006 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 9 giugno e prima del 1° luglio 2006, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 98 del 6.4.2006, pag. 65.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/51/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e i loro rimorchi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/55/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.

(2) La direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai

motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica gli allegati I, II, III, IV e VI, introduce misure di modifica e di attuazione per la durata dei sistemi di controllo delle emissioni, la conformità operativa per un periodo definito e sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei nuovi veicoli pesanti e motori.

(3) In considerazione del progresso tecnico è opportuno introdurre ora ulteriori prescrizioni per la verifica delle condizioni di funzionamento, dei guasti e della dimostrazione del sistema di controllo delle emissioni al momento dell'omologazione.

(4) È necessario assicurare che il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni non sia ridotto mediante strategie di manomissione.

(5) I motori a gas non utilizzano tecnologie a base del riciclo dei gas di scarico o di riduzione catalitica selettiva per rispettare le attuali norme relative alle emissioni di NO_x. Si considera quindi che a questo stadio i motori a gas e i veicoli con propulsione a gas dovrebbero essere esentati dai requisiti relativi al corretto funzionamento delle misure di controllo del NO_x. La deroga può essere revocata quando si prenderanno in considerazione altri stadi di emissione.

(6) È opportuno modificare la data di applicazione dei punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE in caso di nuove omologazioni.

(7) La Commissione intende rivedere i valori limite di soglia di OBD allo scopo di adattarli al progresso tecnico.

(8) Le direttive 2005/55/CE e 2005/78/CE vanno modificate di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/28/CE della Commissione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/78/CE della Commissione (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1).

- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2005/55/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato IV della direttiva 2005/78/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l'8 novembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 9 novembre 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2005/55/CE

L'allegato I è modificato come segue.

1) Il punto 2.1 è modificato come segue:

a) la definizione di «strategia di manomissione» è sostituita dalla seguente:

«strategia di manomissione»:

- una AECS che riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni relative alla BECS in condizioni che si possono ragionevolmente verificare durante il normale funzionamento di utilizzo del veicolo,
- una BECS che discrimina tra il funzionamento durante una prova di omologazione standard e altre modalità di funzionamento e fornisce un livello inferiore di controllo delle emissioni in condizioni che sostanzialmente non sono incluse nelle procedure di prova per l'omologazione, o
- un sistema OBD o una strategia di controllo delle emissioni che discrimina tra il funzionamento durante una prova di omologazione standard e altre modalità di funzionamento e fornisce un livello inferiore di controllo (in termini di durata e di precisione) in condizioni che sostanzialmente non sono incluse nelle procedure di prova per l'omologazione.»;

b) nella definizione di «modalità standard di emissione stabile» le parole «modalità standard di emissione stabile» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione»;

c) è aggiunta la seguente definizione:

«sistema di controllo delle emissioni»: sistema che assicura il corretto funzionamento delle misure di controllo del NO_x effettuato nel sistema dei motori secondo i requisiti del punto 6.5 dell'allegato I.»

2) Nel secondo trattino del punto 6.1.5.6 le parole «modalità standard di emissione stabili» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione».

3) Il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

6.5. Requisiti per assicurare il corretto funzionamento delle misure di controllo del NO_x

6.5.1. *Aspetti generali*

6.5.1.1. Questa parte si applica ai motori ad accensione spontanea, a prescindere dall'utilizzo di dispositivi necessari per rispettare i valori limite d'emissione di cui alle tabelle al punto 6.2.1.

6.5.1.2. *Date di applicazione*

I requisiti di cui ai punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 si applicano dal 9 novembre 2006 per le nuove omologazioni e dal 1º ottobre 2007 per tutte le registrazioni di nuovi veicoli.

6.5.1.3. Ogni sistema motore che rientra nel campo di applicazione del presente punto deve essere progettato, costruito e installato in modo da rispettare le prescrizioni per tutta la vita utile del motore.

6.5.1.4. Il costruttore fornisce nell'allegato II della presente direttiva la descrizione delle caratteristiche operative di un sistema motore che rientra nel campo di applicazione del presente punto.

6.5.1.5. Nella domanda di omologazione il costruttore specifica le caratteristiche di tutti i reagenti consumati da ogni sistema di post trattamento degli scarichi, ad esempio tipo e concentrazioni, condizioni operative relative alla temperatura, riferimento alle norme internazionali, ecc.

- 6.5.1.6. In base ai requisiti di cui al punto 6.1, ogni sistema motore che rientra nel punto presente deve mantenere la funzione di controllo delle emissioni in tutte le condizioni normalmente previste nel territorio dell'UE, in particolare a temperature ambiente basse.
- 6.5.1.7. Per i sistemi motore che richiedono l'utilizzo di un reagente, ai fini dell'omologazione il costruttore deve dimostrare al servizio tecnico che qualsiasi emissione di ammoniaca non superi, nel ciclo prova applicabile alle emissioni, un valore medio di 25 ppm.
- 6.5.1.8. Per i sistemi motore che richiedono l'utilizzo di un reagente, ogni singolo serbatoio di reagente montato su un veicolo deve prevedere un mezzo per prelevare un campione del fluido all'interno del serbatoio. Il punto di campionamento deve essere facilmente accessibile senza l'utilizzo di strumenti o dispositivi speciali.
- 6.5.2. *Prestazioni relative alla manutenzione*
- 6.5.2.1. Il costruttore fornisce e fa fornire a tutti i proprietari di veicoli o motori pesanti nuove istruzioni scritte indicanti che se il sistema di controllo delle emissioni del veicolo non funziona correttamente, il conducente sarà informato del problema mediante la spia di malfunzionamento (MI) e di conseguenza il motore funzionerà con prestazioni ridotte.
- 6.5.2.2. Le istruzioni devono indicare le prescrizioni relative all'impiego e alla manutenzione appropriati dei veicoli e, all'occorrenza, all'uso di reagenti consumabili.
- 6.5.2.3. Le istruzioni devono essere scritte in modo chiaro e con un linguaggio non tecnico, nonché nella lingua del paese in cui è commercializzato oppure immatricolato il veicolo o il motore pesante nuovo.
- 6.5.2.4. Le istruzioni devono specificare se i reagenti consumabili devono essere riforniti dall'operatore del veicolo tra gli intervalli della normale manutenzione e devono indicare il consumo previsto di reagente in base al tipo di veicolo pesante nuovo.
- 6.5.2.5. Le istruzioni devono specificare che, qualora sia indicato, l'utilizzo e il rifornimento di un reagente prescritto è obbligatorio in modo che il veicolo sia conforme al certificato di conformità rilasciato per tale veicolo o tipo di motore.
- 6.5.2.6. Le istruzioni devono specificare che può costituire reato utilizzare un veicolo che non consuma alcun reagente prescritto, qualora quest'ultimo sia necessario per la riduzione delle emissioni inquinanti e che di conseguenza può decadere qualsiasi condizione favorevole per l'acquisto o l'utilizzo del veicolo ottenuta nel paese d'immatricolazione o in un altro paese in cui il veicolo è utilizzato.
- 6.5.3. *Controllo del NO_x dei sistemi motore*
- 6.5.3.1. Il malfunzionamento del sistema motore per quanto riguarda il controllo delle emissioni di NO_x (ad esempio a causa della mancanza di qualsiasi reagente prescritto, del malfunzionamento del flusso EGR o della disattivazione dell'EGR) è determinato mediante monitoraggio del livello di NO_x da parte di sensori posizionati nel flusso di scarico.
- 6.5.3.2. Qualsiasi deviazione nel livello di NO_x superiore a 1,5 g/kWh oltre il valore limite applicabile di cui alla tabella 1 del punto 6.2.1 dell'allegato I risulterà nell'avviso del conducente mediante l'attivazione della spia MI (secondo quanto indicato al punto 3.6.5 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE).
- 6.5.3.3. Inoltre, un codice di guasto non cancellabile che identifica il motivo del superamento dei valori di NO_x di cui al punto 6.5.3.2 va memorizzato conformemente al punto 3.9.2 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE per almeno 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.

I motivi dell'eccesso di NO_x devono almeno essere identificati, ove possibile, nei seguenti casi: serbatoio del reagente vuoto, interruzione dell'attività di dosaggio del reagente, qualità del reagente insufficiente, consumo di reagente troppo basso, malfunzionamento del flusso EGR o disattivazione dell'EGR. In tutti gli altri casi è consentito al costruttore di fare riferimento a un codice di guasto non cancellabile "livello di NO_x elevato — causa sconosciuta".

- 6.5.3.4. Se il livello di NO_x supera il valore limite OBD di cui alla tabella dell'articolo 4, paragrafo 3, un limitatore di coppia riduce le prestazioni del motore conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.5 in modo chiaramente percepibile dal conducente del veicolo. Quando il limitatore di coppia è attivato, il conducente continua ad essere avvisato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.2 mentre un codice di guasto non cancellabile va memorizzato conformemente al punto 6.5.3.3.
- 6.5.3.5. Nel caso dei sistemi motore che dipendono dell'uso dell'EGR e da nessun altro sistema di post trattamento per il controllo delle emissioni di NO_x , il costruttore può utilizzare un metodo alternativo per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 6.5.3.1 riguardanti la determinazione del livello di NO_x . Al momento dell'omologazione il costruttore deve dimostrare che il metodo alternativo è rapido e preciso nella determinazione del livello di NO_x quanto le prescrizioni di cui al punto 6.5.3.1 e che comporta le stesse conseguenze di cui ai punti 6.5.3.2, 6.5.3.3 e 6.5.3.4.
- 6.5.4. *Controllo del reagente*
- 6.5.4.1. Per i veicoli nei quali occorre utilizzare un reagente per rispettare le prescrizioni di cui al presente punto, il conducente deve essere informato del livello di reagente nel serbatoio del veicolo mediante un indicatore meccanico o elettronico sul cruscotto del veicolo. L'indicatore deve includere un avviso se il livello di reagente è inferiore:
- al 10 % del serbatoio o a una percentuale superiore a scelta del costruttore, oppure
 - al livello corrispondente alla distanza di guida possibile con il livello di riserva di carburante specificato dal costruttore.
- L'indicatore del reagente deve essere ubicato vicino all'indicatore del livello del carburante.
- 6.5.4.2. Conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3.6.5 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE, il conducente deve essere informato se il serbatoio di reagente è vuoto.
- 6.5.4.3. Se il serbatoio di reagente è vuoto, oltre alle prescrizioni di cui al punto 6.5.5 sono applicabili anche le prescrizioni di cui al punto 6.5.4.2.
- 6.5.4.4. Il costruttore può scegliere di applicare i punti da 6.5.4.5 a 6.5.4.12 in alternativa al punto 6.5.3.
- 6.5.4.5. I sistemi motore includono un mezzo per verificare se è presente sul veicolo un fluido corrispondente alle caratteristiche dichiarate dal costruttore e registrate all'allegato II della presente direttiva.
- 6.5.4.6. Se il fluido nel serbatoio del reagente non corrisponde alle caratteristiche minime dichiarate dal costruttore e registrate all'allegato II della presente direttiva, sono applicabili le prescrizioni di cui al punto 6.5.4.12.
- 6.5.4.7. I sistemi motore di cui al presente punto sono dotati di un metodo per determinare il consumo di reagente e per fornire l'accesso esterno alle informazioni sul consumo.
- 6.5.4.8. Il consumo medio di reagente e il consumo medio prescritto di reagente per un periodo completo di 48 ore di funzionamento di sistema motore oppure per il periodo necessario per raggiungere un consumo di reagente di almeno 15 litri, adottando il periodo più lungo, sono disponibili tramite la porta seriale del connettore diagnostico standard, secondo quanto indicato al punto 6.8.3 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE.
- 6.5.4.9. Per monitorare il consumo di reagente vanno controllati almeno i seguenti parametri del motore:
- il livello di reagente nel serbatoio del veicolo,
 - il flusso di reagente o iniezione di reagente tecnicamente il più vicino possibile al punto di iniezione in un sistema di post trattamento degli scarichi.
- 6.5.4.10. Ogni deviazione superiore al 50 % del consumo medio di reagente e del consumo medio richiesto dal sistema motore nel periodo di cui al punto 6.5.4.8 comporta l'applicazione delle misure di cui al punto 6.5.4.12.

- 6.5.4.11. In caso d'interruzione dell'attività di dosaggio del reagente sono applicabili le misure di cui al punto 6.5.4.12. Ciò non è necessario qualora tale interruzione sia richiesta dall'ECU del motore, perché le condizioni operative del motore sono tali che le prestazioni del motore in termini di emissione non richiedono il dosaggio di reagente. Il costruttore deve tuttavia informare chiaramente l'autorità di omologazione delle modalità di applicazione di tali condizioni operative.
- 6.5.4.12. Ogni guasto individuato rispetto a quanto indicato ai punti 6.5.4.6, 6.5.4.10 o 6.5.4.11 avrà le stesse conseguenze, nello stesso ordine, stabilite ai punti 6.5.3.2, 6.5.3.3 o 6.5.3.4.
- 6.5.5. *Misure per scoraggiare la manomissione di sistemi di post trattamento degli scarichi*
- 6.5.5.1. Ogni sistema motore che rientra nel campo di applicazione del presente punto include un limitatore di coppia che avvisa il conducente che il sistema motore non funziona correttamente oppure che il veicolo non viene utilizzato correttamente e che incoraggia quindi la riparazione immediata di eventuali guasti.
- 6.5.5.2. Il limitatore di coppia è attivato la prima volta che il veicolo è stazionario, dopo che si sono verificati gli eventi di cui ai punti 6.5.3.4, 6.5.4.3, 6.5.4.6, 6.5.4.10 o 6.5.4.11.
- 6.5.5.3. Se viene attivato il limitatore di coppia, la coppia del motore non supera in alcun caso un valore costante pari a:
- 60 % della coppia massima del motore, per veicoli di categoria N3 > 16 tonnellate, M1 > 7,5 tonnellate, M3/III e M3/B > 7,5 tonnellate,
 - 75 % della coppia massima del motore, per i veicoli di categoria N1, N2, N3 ≤ 16 tonnellate, 3,5 < M1 ≤ 7,5 tonnellate, M2, M3/I, M3/II, M3/A e M3/B ≤ 7,5 tonnellate.
- 6.5.5.4. Le prescrizioni di documentazione e il limitatore di coppia figurano ai punti 6.5.5.5 e 6.5.5.8.
- 6.5.5.5. Una descrizione dettagliata scritta delle caratteristiche operative del limitatore di coppia va acclusa conformemente alle prescrizioni di documentazione di cui al punto 6.1.7.1, lettera b). In particolare il produttore deve fornire informazioni sugli algoritmi utilizzati dall'unità di controllo delle emissioni (ECU) per indicare le concentrazioni di NO_x alle emissioni specifiche di NO_x (in g/kWh) sull'ETC, in conformità con il punto 6.5.6.5.
- 6.5.5.6. Se le condizioni per l'applicazione non esistono più, il limitatore di coppia è disattivato quando il motore è a regime minimo. Il limitatore di coppia non viene automaticamente disattivato se non è stato risolto il problema all'origine dell'attivazione.
- 6.5.5.7. La disattivazione del limitatore di coppia non è possibile con un interruttore o un utensile.
- 6.5.5.8. Il limitatore di coppia non è applicabile ai motori e ai veicoli utilizzati dalle forze armate, dai servizi di soccorso, dai pompieri e dalle ambulanze. La disattivazione stabile può essere effettuata unicamente dal produttore del motore o del veicolo e uno speciale tipo di motore nell'ambito di un gruppo di motori sarà designato per facilitare l'identificazione.
- 6.5.6. *Condizioni operative del sistema di controllo delle emissioni*
- 6.5.6.1. Il sistema di controllo delle emissioni è operativo:
- a temperatura ambiente compresa tra 266 K e 308 K (-7 °C e 35 °C),
 - a un'altitudine inferiore a 1 600 m,
 - a una temperatura del liquido di raffreddamento del motore al di sopra di 343 K (70 °C).

Questo punto non si applica nel caso di controllo del livello del reagente in un serbatoio, poiché il controllo sarà effettuato in tutte le condizioni di utilizzo.

- 6.5.6.2. Il sistema di controllo delle emissioni può essere disattivato quando è attivata una strategia di efficienza ridotta, che risulta nella riduzione di coppia superiore ai livelli indicati al punto 6.5.5.3 per la categoria di veicoli interessata.
- 6.5.6.3. Se le modalità standard di emissione sono attive, il sistema di controllo delle emissioni rimane operativo e conforme a quanto previsto al punto 6.5.
- 6.5.6.4. Il malfunzionamento delle misure di controllo di NO_x è individuato mediante quattro cicli di test OBD, come indicato nella definizione al punto 6.1 dell'appendice 1 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE.
- 6.5.6.5. Gli algoritmi utilizzati dall'ECU per indicare l'effettiva concentrazione di NO_x alle specifiche emissioni di NO_x (in g/kWh) sull'ETC non saranno considerati strategia di manomissione.
- 6.5.6.6. Se un'AECS che è stata omologata dall'autorità competente conformemente al punto 6.1.5 diviene operativa, qualunque aumento di NO_x provocato dal funzionamento dell'AECS può essere applicato all'adeguato livello di NO_x indicato al punto 6.5.3.2. In tutti questi casi, l'influsso dell'AECS sulla soglia di NO_x sarà descritto conformemente al punto 6.5.5.5.
- 6.5.7. *Guasto nel sistema di controllo delle emissioni*
- 6.5.7.1. Il sistema di controllo delle emissioni viene esaminato per individuare eventuali guasti elettrici o la rimozione/disattivazione dei sensori che potrebbero impedire l'individuazione di un aumento delle emissioni, come previsto ai punti 6.5.3.2 e 6.5.3.4.
- Esempi di sensori che influenzano la capacità diagnostica sono quelli che misurano direttamente la concentrazione di NO_x, la qualità dell'urea, quelli usati per misurare l'attività di dosaggio dei reagenti, il livello e il consumo di reagente e il tasso di ricircolo dei gas di scarico (EGR).
- 6.5.7.2. Se è confermato un guasto nel sistema di controllo delle emissioni, il conducente deve essere immediatamente informato mediante l'attivazione di un segnale di avvertimento, come previsto al punto 3.6.5 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE.
- 6.5.7.3. Il limitatore di coppia viene attivato come previsto al punto 6.5.5, se il guasto non è riparato nelle 50 ore di funzionamento del motore.
- Il periodo indicato al primo comma è ridotto a 36 ore a decorrere dalle date indicate all'articolo 2, paragrafi 7 e 8.
- 6.5.7.4. Quando il sistema di controllo delle emissioni ha constatato la fine del guasto, il(i) relativo(i) codice(i) di guasto può(possano) essere eliminato(i) dalla memoria del sistema, eccettuati i casi elencati al punto 6.5.7.5, e il limitatore di coppia può essere disattivato secondo quanto indicato al punto 6.5.5.6, se necessario.
- Il(i) codice(i) di guasto relativo(i) ad un guasto al sistema di controllo delle emissioni non deve(devono) poter essere eliminato(i) dalla memoria del sistema con uno scanner generico.
- 6.5.7.5. Nel caso di rimozione o disattivazione di elementi del sistema di controllo delle emissioni, secondo quanto indicato al punto 6.5.7.1, un codice di guasto non cancellabile va conservato conformemente al punto 3.9.2 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE per un minimo di 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.
- 6.5.8. *Dimostrazione del sistema di controllo delle emissioni*
- 6.5.8.1. Nella domanda di omologazione fornita nella parte 3, il produttore deve dimostrare la conformità a quanto previsto in questa parte con prove al dinamometro secondo quanto indicato ai punti da 6.5.8.2 a 6.5.8.7.
- 6.5.8.2. La conformità di una famiglia di motori o di una famiglia di motori OBD ai requisiti di questo punto può essere dimostrata con test al sistema di controllo delle emissioni di uno dei membri della famiglia (motore capostipite), sempre che il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che i sistemi di controllo delle emissioni sono simili nell'ambito della famiglia.

Questa dimostrazione può essere effettuata presentando alle autorità di omologazione elementi come algoritmi, analisi funzionali, ecc.

Il motore capostipite è scelto dal produttore in accordo con l'autorità di omologazione.

6.5.8.3. Il test al sistema di controllo delle emissioni consiste nelle seguenti tre fasi.

Selezione

Un funzionamento scorretto delle misure di controllo di NO_x o un guasto nel sistema di controllo delle emissioni può essere selezionato dall'autorità in un elenco di operazioni errate fornito dal produttore.

Preparazione

L'influenza del funzionamento scorretto è convalidata misurando il livello di NO_x sull'ETC in un banco di prova motore.

Dimostrazione

La reazione del sistema (riduzione della coppia, segnale di allarme, ecc.) sarà dimostrata facendo funzionare il motore per quattro cicli di prova OBD.

6.5.8.3.1. Per la fase di selezione, il fabbricante fornisce all'autorità di omologazione una descrizione delle strategie di monitoraggio utilizzate per determinare il potenziale funzionamento corretto delle misure di controllo di NO_x e i guasti potenziali nel sistema di controllo delle emissioni che potrebbero attivare il limitatore di coppia o unicamente il segnale d'allarme.

Esempi tipici di funzionamento scorretto per questo elenco sono: il serbatoio del reagente vuoto, un funzionamento scorretto che porta all'interruzione dell'attività di dosaggio del reagente, la qualità insufficiente del reagente, un funzionamento scorretto che porta ad un basso consumo di reagente, un flusso scorretto di EGR o una disattivazione dell'EGR.

L'autorità di omologazione selezionerà da questo elenco un minimo di due e un massimo di tre operazioni scorrette del sistema di controllo di NO_x o guasti nel sistema di controllo delle emissioni.

6.5.8.3.2. Per la fase di certificazione, le emissioni di NO_x sono misurate con il ciclo di prova ETC, secondo quanto previsto all'appendice 2 dell'allegato III. I risultati del test ETC sono utilizzati per determinare in che modo il sistema di monitoraggio del NO_x dovrebbe reagire durante il processo di dimostrazione (riduzione di coppia e/o segnale d'allarme). Il guasto è simulato in modo che il livello di NO_x non superi di oltre 1 g/kWh una qualsiasi delle soglie indicate ai punti 6.5.3.2 o 6.5.3.4.

La certificazione delle emissioni non è richiesta nel caso di serbatoio del reagente vuoto o per dimostrare un guasto nel sistema di controllo delle emissioni.

Il limitatore di coppia va disattivato durante il processo di certificazione.

6.5.8.3.3. Per la fase di dimostrazione il motore deve funzionare per un massimo di quattro cicli di prova OBD.

Nessun altro guasto oltre quello preso in considerazione per la dimostrazione dovrà essere presente.

6.5.8.3.4. Prima dell'inizio del test sequenziale di cui al punto 6.5.8.3.3, il sistema di controllo delle emissioni deve essere posizionato su "no failure" (nessun guasto).

6.5.8.3.5. A seconda del livello di NO_x selezionato, il sistema attiverà un segnale d'allarme e, se necessario, il limitatore di coppia in qualunque momento prima della fine della sequenza. Il ciclo di prova può essere arrestato non appena il sistema di controllo di NO_x reagisce nel modo previsto.

- 6.5.8.4. Nel caso di un sistema di controllo delle emissioni basato principalmente sul controllo del livello di NO_x con i sensori posizionati nello scarico, il produttore può scegliere di controllare direttamente talune funzionalità del sistema (ad esempio interruzione dell'attività di dosaggio, valvola EGR chiusa) per determinare la conformità. In tal caso verrà dimostrata la funzionalità prescelta.
- 6.5.8.5. Il livello di riduzione di coppia richiesto al punto 6.5.5.3 dal limitatore di coppia sarà approvato con l'approvazione generale delle prestazioni del motore, secondo la direttiva 80/1269/CEE. Per il processo di dimostrazione il produttore deve dimostrare all'autorità di omologazione l'inclusione del limitatore di coppia corretto nell'unità di controllo del motore. Non sono richieste misurazioni separate della coppia durante la dimostrazione.
- 6.5.8.6. In alternativa a quanto previsto ai punti 6.5.8.3.3 e 6.5.8.3.5, la dimostrazione dei sistemi di controllo delle emissioni e del limitatore di coppia può essere effettuata provando il veicolo. Il veicolo sarà guidato su strada o in un circuito di prova con i funzionamenti scorretti prescelti o i guasti nel sistema di controllo di emissioni, per dimostrare che il segnale di allarme e l'attivazione del limitatore di coppia funzionano secondo quanto previsto al punto 6.5 e in particolare ai punti 6.5.5.2 e 6.5.5.3.
- 6.5.8.7. Nel caso in cui un numero di codice di guasto non cancellabile vada memorizzato nel computer, in conformità con quanto previsto al punto 6.5, vanno rispettate le seguenti tre condizioni alla fine della sequenza di dimostrazione:
- che è possibile confermare con lo scanner dell'OBD la presenza, nella memoria del computer dell'OBD, del codice di guasto non cancellabile descritto al punto 6.5.3.3 e si può provare all'autorità di omologazione che lo scanner non può cancellarlo, e
 - che è possibile confermare il tempo passato durante la sequenza di prova con il segnale d'allarme attivato leggendo il contatore non cancellabile di cui al punto 3.9.2 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE e si può fornire alle autorità competenti per l'omologazione la prova soddisfacente che lo scanner non può cancellarlo, e
 - che l'autorità di omologazione ha approvato gli elementi del progetto che dimostrano che questa informazione non cancellabile è memorizzata in conformità con il punto 3.9.2 dell'allegato IV della direttiva 2005/78/CE per un minimo di 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.»

ALLEGATO II

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2005/78/CE

1) L'allegato IV è modificato come segue:

- a) al punto 3.6.4 le parole «modalità standard di emissione stabile» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione»;
- b) al punto 3.7, secondo paragrafo, le parole «modalità standard di emissione stabile» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione»;
- c) il punto 3.8.3 è sostituito dal seguente:

«3.8.3. Nel caso di attivazione della spia di malfunzionamento (MI) a causa del cattivo funzionamento del sistema motore per quanto riguarda le misure di controllo del NO_x o un'impropria consumazione o attività di dosaggio del reagente, la spia di malfunzionamento deve essere commutata al precedente stato di attivazione se non sono più applicabili le condizioni di cui ai punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.7 dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE.»

d) il punto 3.9.2 è sostituito dal seguente:

«3.9.2. A decorrere dal 9 novembre 2006 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2007 per tutte le immatricolazioni, nel caso di generazione di un codice di guasto non cancellabile di cui ai punti 6.5.3 o 6.5.4 dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE, il sistema OBD deve mantenere in memoria il codice di guasto e le ore di funzionamento del motore durante l'attivazione della spia di malfunzionamento (MI) per almeno 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.

Il codice di guasto e le corrispondenti ore di funzionamento del motore durante l'attivazione della spia MI non vanno cancellati mediante l'utilizzo di strumenti diagnostici esterni o altri, conformemente al punto 6.8.3 del presente allegato.»

2) L'allegato V è modificato come segue:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Esempio dell'applicazione dei requisiti fissati nella presente direttiva e nella direttiva 2005/55/CE per la terza omologazione (sino ad oggi senza estensione) corrispondente alla data di applicazione B1 con la fase OBD I, rilasciata dal Regno Unito:

e11*2005/55*2005/78B*0003*00»;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) Esempio dell'applicazione dei requisiti fissati nella direttiva 2005/55/CE e che modificano la direttiva 2006/51/CE per la seconda estensione della quarta omologazione corrispondente alla data di applicazione B2, con la fase OBD II, rilasciata dalla Germania:

e1*2005/55*2006/51F*0004*02»;

c) è inserito il seguente punto 4:

«4) Tabella indicante i caratteri da utilizzare in rapporto alle varie date di attuazione fissate dalla direttiva 2005/55/CE

Carattere	Riga (*)	OBD fase I (**)	OBD fase II	Durabilità e in uso	Controllo NO _x (***)
A	A	—	—	—	—
B	B1(2005)	SÌ	—	SÌ	—
C	B1(2005)	SÌ	—	SÌ	SÌ
D	B2(2008)	SÌ	—	SÌ	—
E	B2(2008)	SÌ	—	SÌ	SÌ
F	B2(2008)	—	SÌ	SÌ	—
G	B2(2008)	—	SÌ	SÌ	SÌ
H	C	SÌ	—	SÌ	—
I	C	SÌ	—	SÌ	SÌ
J	C	—	SÌ	SÌ	—
K	C	—	SÌ	SÌ	SÌ

(*) Conformemente alla tabella 1, punto 6, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE.

(**) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2005/55/CE, i motori a gas sono esclusi dalla fase OBD I.

(***) Conformemente alla parte 6.5 dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE.

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUE-064) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 6 0 8 1 7 *

€ 3,00